



“EDUCARE ALLA LETTURA”

9^a edizione

Bando per progetti di formazione

Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026



INDICE

<i>Art. 1 - Premesse</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Obiettivi, finalità e risorse</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Progetti ammissibili</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Soggetti beneficiari</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 - Soggetti Partner</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 - Tipologie di progetti - Aree di intervento</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 - Spese ammissibili</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Entità del finanziamento</i>	<i>9</i>
<i>Art. 9 - Produzione e fruibilità dei materiali didattici</i>	<i>10</i>
<i>Art. 10 - Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione</i>	<i>10</i>
<i>Art. 11 - Istruttoria formale e cause di inammissibilità</i>	<i>11</i>
<i>Art. 12 - Nomina della Commissione di valutazione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 13 - Criteri di valutazione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 14 - Informazioni sul procedimento, contatti e FAQ</i>	<i>13</i>
<i>Art. 15 - Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari</i>	<i>14</i>
<i>Art. 16 - Tempi di esecuzione</i>	<i>15</i>
<i>Art. 17 - CUP - Codice Unico di Progetto</i>	<i>15</i>
<i>Art. 18 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del finanziamento</i>	<i>15</i>
<i>Art. 19 - Garanzia a copertura dell'anticipazione</i>	<i>16</i>
<i>Art. 20 - Decadenza e revoca del finanziamento</i>	<i>17</i>
<i>Art. 21 - Informativa sul trattamento dei dati personali</i>	<i>17</i>
<i>Art. 22 - Referenti</i>	<i>17</i>
<i>Art. 23 - Allegati</i>	<i>18</i>



Art. 1 - Premesse

1. Con il presente Bando, predisposto ai sensi del Decreto Interministeriale 27 settembre 2024, n. 301 recante "Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, per gli anni 2024-2026" (di seguito "Piano d'azione"), il Centro per il libro e la lettura (d'ora in poi denominato "Centro") si rivolge a fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro al fine di promuovere lo sviluppo e la sperimentazione di didattiche rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per l'**elaborazione di corsi formazione sulla centralità della lettura**. L'art. 2, comma 2, lettere a), c), e), f), g) e h) del Piano d'azione incentiva, in particolare, azioni volte a:

- favorire l'ampliamento della diffusione sociale della lettura operando per il superamento dei divari che caratterizzano la lettura in Italia, con particolare riferimento a quelli territoriali relativi al numero dei lettori tra Nord e Sud del Paese e tra le aree urbane e le aree interne;
- promuovere la realizzazione di adeguate tecniche e metodologie che, accanto alla lettura su carta di cui sono noti gli effetti benefici a livello di attivazione di meccanismi neurologici, stimolino altresì le competenze digitali connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti per la cui realizzazione sia previsto anche il ricorso allo strumento della scrittura manuale;
- valorizzare le professionalità operanti nella filiera del libro mediante attività di aggiornamento e di formazione;
- promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
- perseguire il contrasto alla povertà educativa e culturale, promuovendo la dimensione sociale della lettura mediante condivisione di testi e partecipazione attiva dei lettori;
- promuovere approcci multisettoriali alla promozione della lettura.

2. Il Decreto Interministeriale, tra le linee di intervento da finanziare, prevede: *"progetti di formazione prevalentemente rivolti ai docenti, ma aperti alla partecipazione di altre figure, per la diffusione della lettura presso realtà scolastiche e biblioteche, istituzioni pubbliche e private, anche in dimensione interculturale e plurilingue, con priorità per gli interventi che interessano territori con più alto grado di povertà educativa e culturale"* (art. 4, comma 2, lettera d) del Decreto), per l'importo complessivo di € 454.408,75 (*quattrocentocinquantaquattromilaquattrocentootto/75*), importo aggiornato ai sensi della legge 30 dicembre 2025, n. 199, tabella n. 14, a seguito della riduzione del 5% dell'importo originario.

3. Il Bando sarà pubblicato sui siti istituzionali del Centro, della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali e del MiC e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Centro.

Art. 2 - Obiettivi, finalità e risorse

1. Le iniziative di formazione rivolte ai docenti dovranno essere incentrate sulla formazione di competenze specifiche nell'ambito della *Reading Literacy* (competenze di lettura).

2. Il Bando si propone di sensibilizzare i docenti sull'importanza della *Literacy*, intesa come "*capacità*



degli studenti di comprendere, utilizzare, valutare, riflettere e impegnarsi con i testi per raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e partecipare alla società”,¹ provvedendo inoltre a fornire un aggiornamento sui temi della letteratura e in particolare della letteratura giovanile, che rappresenta un settore editoriale in crescita quantitativa e qualitativa. Uno dei fattori chiave per motivare alla lettura gli studenti è la capacità dell’insegnante di trasmetterne il valore. Solo attraverso una scuola capace di questa operazione è possibile contribuire al miglioramento dei dati che emergono dal rapporto OCSE PISA del 2022 sulle competenze di lettura degli studenti italiani. L’intento è quello di promuovere lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti, contribuendo ad arricchire le loro conoscenze sulla *Reading Literacy*.

3. I percorsi formativi avranno pertanto come destinatari privilegiati i docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (che dovranno essere comunque almeno l’80% dei destinatari dei corsi), ma potranno includere anche educatori, bibliotecari, librai e quanti abbiano interesse professionale ad approfondire la propria competenza e conoscenza nell’ambito della pedagogia della *Literacy* e della formazione alla lettura.

4. Il Bando finanzia progetti “esemplari” distribuiti su tutto il territorio nazionale per un **importo massimo di € 30.000,00 (trentamila/00) ciascuno**, fino a concorrenza delle risorse disponibili pari ad un importo complessivo di **€ 454.408,75 (quattrocentocinquantaquattromilaquattrocentootto/75)**, da realizzare, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera d) del Decreto Interministeriale sopraindicato, con lo scopo di sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti e dei partecipanti e di porre le basi per creare presidi permanenti per costruire – attraverso un’approfondita formazione teorica e pratica – anche una rete territoriale che coinvolga attivamente e connetta fra loro i diversi partecipanti: insegnanti, bibliotecari, librai, singoli professionisti, ecc.

Art. 3 - Progetti ammissibili

1. La proposta progettuale dovrà contenere un **programma di unità formative di almeno 20 ore di lezione** (in presenza, a distanza o in modalità mista), modulato in relazione al *focus* prescelto (scuola primaria o secondaria di primo o di secondo grado), che tenga conto degli esiti delle ricerche internazionali e sia integrabile con le indicazioni in materia di formazione dei docenti in servizio fornite dal MIM nel vigente “Piano nazionale per la formazione dei docenti”.

Gli obiettivi principali del programma saranno quelli di migliorare la qualità dell’insegnamento della *Reading Literacy*, promuovere lo scambio di buone pratiche di lettura replicabili in classe dagli insegnanti e sensibilizzare le famiglie sull’importanza della lettura. In particolare, i progetti potranno:

- coinvolgere gli insegnanti, incentivandone la partecipazione attiva, anche con riferimento a progetti culturali già presenti sul territorio;
- sviluppare modalità volte a favorire la diffusione di modelli avanzati d’intervento e servizi legati alla promozione del libro e della lettura a livello nazionale, promuovendo, a cura del

¹ OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; PISA - Programme for International Student Assessment, 2012.



Centro, l'elaborazione di linee guida e la valorizzazione di nuove pratiche;

- favorire la conoscenza delle biblioteche e delle librerie del territorio;
- favorire la lettura e il lavoro sui libri che verranno proposti durante i corsi;
- favorire momenti di lettura ad alta voce.

2. Il **programma didattico e formativo** dovrà prevedere, in particolare, i seguenti elementi:

- **valorizzazione delle professionalità** operanti nella filiera del libro mediante attività di aggiornamento e di formazione continua;
- **attività di monitoraggio del percorso formativo, ex ante ed ex post**, attraverso questionari volti a comprendere: le competenze e le aspettative di partenza di ciascun partecipante (questionario di valutazione iniziale); il livello di competenza raggiunto e la sua soddisfazione complessiva (questionario di valutazione finale); l'efficacia educativa dell'intervento, le sue criticità e gli eventuali cambiamenti da apportare alle pratiche utilizzate;
- **presenza fisica costante dei libri**, durante il corso e gli incontri a scuola: le librerie e le biblioteche, che faranno parte della rete, dovranno rendere disponibili i libri inseriti nella bibliografia proposta affinché siano facilmente rintracciabili da docenti, bambini e ragazzi;
- **produzione collettiva di materiali didattici e bibliografici**: realizzazione condivisa di bibliografie ragionate. Tutto il materiale prodotto (report dei corsi, bibliografie, attivazione di reti, buone pratiche a scuola, video, ecc.) dovrà essere trasmesso, attraverso la piattaforma bandi del Centro <https://bandi.cepell.it>, in sede di rendicontazione intermedia e finale del progetto. Tale materiale sarà di proprietà del Centro e potrà essere utilizzato per convegni, articoli e presentazioni con possibilità di utilizzo e sperimentazione anche da parte delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio.

3. Sono ammissibili progetti di formazione alla lettura che prevedano la collaborazione, in qualità di partner (così come indicati all'art. 5), delle scuole, delle biblioteche e delle altre strutture presenti in un determinato territorio (istituti educativi e di promozione sociale, associazioni culturali, teatri, librerie, centri sportivi, consultori, circoli ricreativi, terzo settore, ecc.) nonché dei sottoscrittori dei Patti locali per la lettura che risultino censiti nella banca dati dei Patti per la lettura del Centro: <https://pattiperlalettura.cepell.it>.

4. Le migliori attività di formazione alla lettura potranno essere "certificate" dal Centro anche allo scopo di individuare pratiche italiane da promuovere all'estero.

5. I soggetti vincitori del Bando potranno ottenere, per i docenti partecipanti, il rilascio dell'attestato del corso autorizzato dal MiC previa presentazione di apposita richiesta redatta secondo il format fornito dal Centro.

6. Saranno positivamente valutati quei progetti che coinvolgono, in qualità di partner, le istituzioni scolastiche delle regioni del Mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e/o che prevedono azioni di contrasto alla povertà educativa e culturale.



Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento, come “soggetti proponenti” (di seguito anche “Capofila”), **fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro che abbiano esperienza almeno biennale – riconosciuta e documentata² – di formazione ed educazione alla lettura**, ad esclusione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (che possono partecipare in qualità di partner come previsto dal successivo art. 5).
2. Ciascun soggetto proponente **può presentare una sola proposta progettuale**; la presentazione di più proposte da parte dello stesso soggetto le renderà tutte inammissibili.
3. Il soggetto proponente (sia al momento della presentazione della domanda, sia per tutta la durata del progetto finanziato dal Bando) **non dovrà avere** altri progetti e/o convenzioni o altre forme di collaborazione “in corso”³ già finanziati dal Centro, né percepire contributi che, a diverso titolo e con diversi strumenti, vengono erogati dal Centro, né aver ottenuto finanziamenti nell’edizione precedente del Bando “Educare alla lettura” 2025. Nel caso in cui un soggetto proponente risulti contemporaneamente vincitore in più Bandi di finanziamento erogati dal Centro, dovrà optare accettando un solo finanziamento, comunicando tempestivamente a mezzo PEC al Centro la scelta effettuata e la contestuale rinuncia alle altre eventuali aggiudicazioni. Il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all’interno del formulario di partecipazione.

Art. 5 - Soggetti Partner

1. Possono aderire al progetto anche **soggetti terzi in qualità di partner** apportando competenze, risorse strumentali o supporto operativo (co-realizzando una o più attività) in coerenza con gli obiettivi del Bando. Al fine di essere riconosciuti come tali, i soggetti interessati dovranno effettuare la registrazione in piattaforma, compilare la “Scheda partner” e agganciarsi al progetto (previa accettazione da parte del soggetto proponente) come indicato nel “Manuale di registrazione” e nella “Guida alla presentazione dei progetti” disponibili sul sito del Centro e nell’area download della piattaforma.
2. Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno considerati validi solo i partner che, agganciati al progetto, avranno compilato in piattaforma la relativa “Scheda partner”.
3. Se previsto dal progetto presentato e approvato, i soggetti partner possono gestire una quota del budget. Gli eventuali partner *profit* potranno concorrere alla realizzazione delle attività in forma non onerosa o mediante cofinanziamento, ma non potranno essere destinatari del finanziamento erogato dal

² I partecipanti dovranno essere in grado di documentare, in modo dettagliato, l’esperienza dell’ultimo biennio ed esplicitare la stessa nella sezione dedicata della piattaforma, indicando in dettaglio per ogni singolo anno le esperienze svolte.

³ I progetti/le convenzioni/collaborazioni si riterranno conclusi se, al momento della presentazione della proposta progettuale candidata al Bando, sia stata trasmessa al Centro (per i progetti a valere sui Bandi di finanziamento mediante apposita piattaforma bandi) la richiesta di saldo con la documentazione relativa alla relazione finale e alla rendicontazione economica.



Centro. La loro partecipazione dovrà essere ispirata non alla ricerca di vantaggi economici, ma all'apporto di competenze e risorse per perseguire le finalità del Bando.

4. Il soggetto partner non può in alcun modo essere fornitore di beni e/o servizi nei confronti del soggetto proponente o di altri partner: non è pertanto ammessa l'emissione di fatture per prestazioni rese nell'ambito del progetto.

5. Il soggetto partner non profit può cofinanziare e/o gestire una quota del finanziamento, rendicontando, senza alcun margine di profitto o ricarico, le spese sostenute a "costi reali", ossia le spese direttamente riferibili alle attività di progetto di propria competenza, comprovate da idonei giustificativi di spesa e di pagamento a esso intestati.

6. La parte di budget finanziata dal Centro può essere gestita dal Capofila e dai partner non profit purché al Capofila venga attribuito almeno il 51% del finanziamento.

7. L'intero finanziamento sarà erogato dal Centro al Capofila.

8. Il medesimo soggetto può aderire in qualità di partner a più proposte progettuali: tale circostanza non costituisce causa di inammissibilità delle proposte né di esclusione del partner dall'attribuzione dei punteggi.

Art. 6 - Tipologie di progetti - Aree di intervento

1. Le tipologie di progetti per cui è possibile concorrere sono distinte nelle seguenti aree di intervento:

- Area A - Educazione alla *Reading Literacy* **per docenti della scuola primaria;**
- Area B - Educazione alla *Reading Literacy* **per docenti della scuola secondaria di primo grado;**
- Area C - Educazione alla *Reading Literacy* **per docenti della scuola secondaria di secondo grado.**

2. Il soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale **in una delle tre aree** indicate.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili e finanziabili solo le spese relative alla **realizzazione di progetti di formazione** (escludendo attività più generiche di promozione quali rassegne, festival, eventi, ecc.), ovvero:

- spese per docenze (entro il limite massimo di € 100,00 l'ora di imponible) e tutoraggio (entro il limite massimo di € 50,00 l'ora di imponible);
- spese per l'organizzazione delle unità formative e per la produzione di materiali didattici;
- spese per l'acquisto di beni e servizi strettamente collegati e riconducibili alle attività del progetto;
- spese per noleggi e locazioni specificamente sostenute per attività progettuali, formative, di promozione e informazione;
- spese per il personale⁴ del Capofila entro il limite del 10% dei costi totali di progetto;
- spese generali e costi per le attività di coordinamento (es. fideiussione se prevista; spese per

⁴ Il massimale previsto per la voce "spese per il personale" del Capofila si riferisce a tutti i costi per attività di progetto svolte da dipendenti (a tempo determinato e/o indeterminato). Si sottolinea che non sono ammissibili le spese del personale relative alla gestione ordinaria delle attività. A prescindere dall'attività svolta dal dipendente, la voce di costo deve essere classificata sempre nella voce "spese per il personale".



- prestazioni di servizi per attività di coordinamento e supporto per la rendicontazione, ecc.);
- spese per l'acquisto di libri (entro il limite del 10% dei costi totali di progetto) da donare alle biblioteche, con priorità per le biblioteche degli istituti scolastici partner (se presenti);
 - spese di comunicazione, informazione e disseminazione dei risultati (entro il limite del 10% dei costi totali di progetto);
 - rimborsi spese analiticamente rendicontati e con allegati i relativi giustificativi, purché coerenti con le finalità del Bando (es. spese per logistica, viaggi, ecc.), da cui siano desumibili anche il nominativo della risorsa, il periodo di riferimento e le motivazioni della spesa sostenuta. Per le spese di viaggio, vitto e alloggio si applicano, in analogia a quanto previsto per i dipendenti del Ministero della cultura, i seguenti massimali: viaggio aereo in classe economica; viaggio in treno/nave in classe economica; alloggio in struttura di categoria 3 stelle; pasti nel limite di € 22,48 per un pasto e di € 48,68 per due pasti.

È possibile rendicontare solo le spese effettivamente sostenute che siano:

- riferibili all'arco temporale di durata del progetto, ossia non antecedenti alla data di inizio del progetto e non successive alla data di fine del progetto. Può comunque essere rendicontata la documentazione pervenuta entro 60 giorni dalla data di fine progetto ma riferita ad attività svolte nell'arco temporale del progetto;
- direttamente imputabili ad una o più attività di progetto;
- direttamente ed effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario e/o da eventuali partner a cui sia stata assegnata una quota di budget a livello progettuale;
- opportunamente documentate e quietanzate, ossia comprovate da documenti contabili e di pagamento aventi forza probatoria (fatture/ricevute fiscali corredate dalla documentazione collegata, quale preventivo del servizio e/o della fornitura, incarico/contratto, bonifico effettuato/quietanza di pagamento);
- riconducibili al CUP - codice unico di progetto e al CIG eventualmente correlato nel caso di partner Enti Pubblici;
- legittime e correttamente contabilizzate, cioè conformi alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- corrispondenti a pagamenti avvenuti tramite strumenti finanziari tracciabili;
- contenute nei limiti autorizzati e nella previsione di spesa approvata;
- riconducibili alle categorie di spesa previste dal presente Bando di finanziamento.

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spese:

- relative alla gestione ordinaria delle attività svolte dal beneficiario e/o partner (quali le spese di struttura legate al funzionamento, spese di rappresentanza e spese per catering, spese per missioni non direttamente riconducibili ad attività di progetto, ecc.);
- imposte e tasse a carico del soggetto beneficiario e/o partner, in particolare, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora recuperabile totalmente o parzialmente;
- soggette a rimborso da parte di altri Enti;



- relative a rimborsi a forfait, ad eccezione di quelli debitamente documentati dai relativi giustificativi delle spese sostenute (es. rimborsi spese per trasporti e viaggi, ecc.);
- non riferibili a categorie di spesa previste dal Bando;
- non imputabili direttamente al progetto;
- pagamenti effettuati in contanti;
- erogazione di contributi, donazioni o liberalità;
- relative all'acquisto o alla costruzione o ristrutturazione (anche parziale) di immobili.

2. Il Centro si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata, sullo stato e le modalità di attuazione delle attività per le quali il finanziamento è stato richiesto e, infine, sulla documentazione prodotta in sede di rendicontazione. Saranno ritenute ammissibili le spese riferibili all'arco temporale di durata del progetto, ossia che si riferiscono ad attività effettuate nel periodo compreso fra le date di avvio e conclusione del progetto. **Entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, tutte le spese devono essere state effettivamente documentate e saldate. Entro lo stesso termine la relativa documentazione giustificativa deve essere trasmessa in piattaforma.**

3. Nel rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa non può essere rimborsata due volte da fonti di finanziamento pubbliche, anche se di diversa natura.

Art. 8 - Entità del finanziamento

1. Il finanziamento ammissibile, ai sensi del Decreto Interministeriale 27 settembre 2024, n. 301, in precedenza menzionato, sarà imputato sul Capitolo 1.03.02.02.005/L11 "Progetti speciali L.15/2020 BANDO - 3 UNITÀ OPERATIVE - 2026" E.F. 2026 - Bilancio di Previsione 2026 per un importo complessivo pari a **€ 454.408,75 (quattrocentocinquantaquattromilaquattrocentootto/75).**

2. Il finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto presentato è pari a **€ 30.000,00 (trentamila/00) fino a esaurimento delle risorse disponibili.** Le proposte progettuali di importo richiesto inferiore al 50% – ossia inferiore a € 15.000,00 (quindicimila/00), importo minimo richiedibile, escluso l'eventuale cofinanziamento – non saranno reputate ammissibili. Il costo complessivo del progetto dovrà essere, in linea indicativa, pari all'importo richiesto al Centro, ovvero superiore in caso di cofinanziamento⁵.

3. I finanziamenti saranno assegnati fino a concorrenza delle risorse disponibili; eventuali somme residue⁶ potranno essere riassegnate dalla Commissione nell'ambito dei progetti idonei seguendo l'ordine della graduatoria. Qualora le risorse residue non consentano di finanziare integralmente il progetto successivo in graduatoria, il Centro potrà proporre al soggetto proponente un finanziamento di importo inferiore, comunque non inferiore al minimo richiedibile, previa rimodulazione del progetto.

⁵ Non contribuiscono alla quota parte del cofinanziamento i cosiddetti "contributi in natura" (quali, ad esempio, le valorizzazioni di beni mobili o immobili o l'agire volontario), mentre il personale dipendente retribuito e impiegato nel progetto può rientrare fra i costi complessivi e contribuire, in quota parte, al cofinanziamento.

⁶ Si intende per "somma residua" l'ammontare che si potrebbe realizzare, in sede di Commissione, quando, definita la graduatoria dei vincitori, non tutti i fondi impegnati risultino assegnati a causa di richieste di finanziamento inferiori al massimo finanziabile per ciascun progetto.



4. A seguito dell'approvazione della graduatoria con determina dirigenziale, in caso di non accettazione, revoca o decadenza dei finanziamenti deliberati, il Centro ne potrà valutare l'eventuale scorrimento.

Art. 9 - Produzione e fruibilità dei materiali didattici

1. Le proposte progettuali dovranno prevedere la produzione di materiali didattici, come corredo, supporto e documentazione dei processi e dei prodotti, realizzati dai formatori, da utilizzare soprattutto ai fini della disseminazione e della più ampia trasferibilità dei risultati delle attività progettuali svoltesi nelle diverse sedi dei corsi. Il sito internet del Centro (<https://centroperillibro.cultura.gov.it>) potrà essere uno strumento per la disseminazione dei risultati con particolare riferimento ai materiali didattici prodotti.
2. Tutti i materiali prodotti saranno di proprietà del Centro con possibilità di utilizzazione e sperimentazione anche da parte delle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale. Lo stesso materiale non potrà essere in nessun caso diffuso con scopi commerciali.

Art. 10 - Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione

1. Le proposte di progetto, corredate da tutta la documentazione richiesta, devono essere integralmente compilate e inviate esclusivamente online, a pena di inammissibilità, attraverso la piattaforma bandi del Centro <https://bandi.cepell.it> entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 13/11/2026**.
2. L'accesso in piattaforma è effettuabile previa registrazione; pertanto, si invitano i soggetti proponenti e i loro partner di progetto a procedere alla registrazione in piattaforma⁷ in tempo utile, evitando di concentrare la presentazione dei progetti a ridosso della data di scadenza.
3. Le proposte inviate tramite piattaforma devono comprendere i seguenti documenti:

a) allegati di anagrafica:

1. documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore: legale rappresentante del soggetto proponente di cui all'art. 4, comma 1;
2. eventuale delega alla firma, solo nel caso in cui la domanda venga sottoscritta da un delegato. La delega dovrà espressamente contenere il mandato alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Capofila al soggetto delegato nonché i documenti d'identità di entrambi i soggetti (delegato e delegante);
3. Atto costitutivo e Statuto del soggetto proponente.

b) allegati di progetto:

1. copia della domanda di partecipazione generata dalla piattaforma ("*Report di progetto*") sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente;
2. Fac-simile del questionario di valutazione iniziale;
3. Fac-simile del questionario di valutazione finale.

⁷ Il "Manuale di Registrazione alla piattaforma del Centro per il libro e la lettura" è disponibile sul sito del Centro e nell'area download della piattaforma.



4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato A - *Criteri di valutazione*, punto 3 "Capacità strategica di fare rete", i partner, accreditandosi alla piattaforma e agganciandosi al progetto⁸ al quale aderiscono, compileranno la relativa "Scheda partner" specificando il ruolo che svolgeranno nel progetto.
5. La Commissione valuterà tutte le informazioni riportate nella modulistica compilata in piattaforma e, pertanto, la compilazione parziale della medesima andrà a discapito del richiedente.
6. Il termine fissato per la presentazione delle domande, per il quale fa fede la data di trasmissione attestata in piattaforma, è perentorio. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto di legge. Rappresenta causa di inammissibilità l'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate o l'invio oltre il termine previsto.
7. Nella sezione anagrafica della piattaforma è necessario inserire **indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria in corso di validità, che verranno utilizzati dal Centro esclusivamente nel quadro delle attività legate al Bando**, per comunicazioni inerenti al procedimento, per la concessione del finanziamento e l'erogazione dello stesso. È quindi onere di ogni soggetto garantire la funzionalità delle caselle di posta elettronica indicate, aggiornando la scheda "*la mia anagrafica*" presente nella piattaforma <https://bandi.cepell.it> in caso di eventuali variazioni degli indirizzi e-mail. Al contrario, i dati inseriti in fase di registrazione in piattaforma, necessari all'identificazione del soggetto proponente, non potranno essere rettificati in autonomia. Per eventuali modifiche si rimanda alle procedure previste dai manuali scaricabili accedendo in piattaforma.
8. In caso di discordanza tra i dati inseriti nel "formulario" e quelli presenti nelle sezioni "attività e costi" e "dati di finanziamento" saranno considerati validi, anche ai fini della valutazione, i dati indicati nelle sezioni "attività e costi" e "dati di finanziamento".

Art. 11 - Istruttoria formale e cause di inammissibilità

1. L'istruttoria formale delle domande verrà effettuata dal Centro.
2. Saranno dichiarate inammissibili le domande:
 - presentate oltre il termine di cui all'art. 10;
 - presentate con modalità non previste dall'art. 10;
 - presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4;
 - prive, anche di uno solo, degli allegati obbligatori previsti dall'art. 10, comma 3, fatta salva la facoltà del Centro di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi della normativa vigente;
 - che prevedano percentuali superiori ai massimali stabiliti dall'art. 7 (spese per il personale oltre il 10% dei costi totali di progetto; acquisto di libri oltre il 10% dei costi totali di progetto; comunicazione, informazione e disseminazione dei risultati oltre il 10% dei costi totali di

⁸ I partner dovranno agganciarsi al progetto previa accettazione da parte del soggetto proponente come indicato nel "Manuale di registrazione" e nella "Guida alla presentazione dei progetti" disponibili sul sito del Centro e nell'area download della piattaforma. Come già precisato all'art. 5, ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno considerati solo i partner registrati in piattaforma, agganciati al progetto e che hanno compilato la "Scheda partner" (l'assenza di quest'ultima comporta la non attribuzione del punteggio).



- progetto);
- che prevedano un progetto il cui finanziamento richiesto sia inferiore al 50% del finanziamento massimo richiedibile, come indicato all'art. 8;
 - che prevedano un progetto il cui finanziamento richiesto sia superiore al finanziamento massimo richiedibile, come indicato all'art. 8;
 - che prevedano una quota di finanziamento assegnata in gestione al soggetto proponente (Capofila) inferiore al 51% del finanziamento richiesto, come previsto dall'art. 5, comma 6;
 - presentate da un soggetto proponente che abbia candidato più di una proposta progettuale, come previsto dall'art. 4, comma 2.

Art. 12 - Nomina della Commissione di valutazione

1. Le proposte progettuali ammissibili a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 11 saranno esaminate da una Commissione di valutazione istituita con determinazione dirigenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al presente Bando.
2. La Commissione sarà costituita da 5 membri di cui uno con funzione di Presidente; opera collegialmente ed è validamente costituita e può operare con la presenza di almeno 3 membri, tra i quali il Presidente. Le funzioni di segreteria saranno svolte dal personale del Centro.
3. I componenti della Commissione, all'atto dell'insediamento, rendono dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e di cause di incompatibilità rispetto ai soggetti proponenti e ai partner.

Art. 13 - Criteri di valutazione

1. La Commissione di cui all'art. 12 procederà alla valutazione dei progetti dal punto di vista tecnico-scientifico, avendo a disposizione *100 (cento) punti*, che potrà assegnare secondo i criteri di cui all'Allegato A - *Criteri di valutazione*, e cioè:
 1. fino a un massimo di *30 (trenta) punti* per la qualità del programma formativo;
 2. fino a un massimo di *10 (dieci) punti* per l'efficacia della proposta progettuale;
 3. fino a un massimo di *20 (venti) punti* per la capacità strategica di "fare rete" attraverso il coinvolgimento attivo di partner del territorio (che aderiranno formalmente al progetto come descritto all'art. 3 e all'art. 5 del Bando), con premialità nel caso in cui il proponente e i partner siano anche sottoscrittori del Patto locale per la lettura, comunale o intercomunale. Ai fini del riconoscimento del punteggio è necessario che i Patti risultino correttamente caricati, entro la scadenza del Bando, sulla banca dati del Centro (<https://pattiperlalettura.cepell.it>) e che i partner risultino effettivamente sottoscrittori degli stessi così come restituito dalla citata banca dati⁹;

⁹ Le istruzioni sul caricamento dei Patti per la lettura sulla banca dati e sull'inserimento dei relativi sottoscrittori sono disponibili nella homepage della banca dati dei Patti per la lettura <https://pattiperlalettura.cepell.it>. Nello specifico, per "correttamente caricati" si intendono i Patti che risultino nello stato di "in attesa di esame" o "validato" e dei quali risulti correttamente inserito il PDF del Patto per la lettura come da specifico tutorial presente in homepage.



4. fino a un massimo di 5 (*cinque*) punti per le modalità di valutazione delle competenze e delle aspettative di partenza di ciascun partecipante (questionario di valutazione iniziale), del livello di competenza raggiunto e della sua soddisfazione (questionario di valutazione finale);
5. fino a un massimo di 6 (*sei*) punti per le proposte progettuali che coinvolgano scuole, in qualità di partner,¹⁰ delle regioni del Mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);
6. fino a un massimo di 4 (*quattro*) punti per le proposte progettuali che prevedono la realizzazione di percorsi formativi anche in contesti caratterizzati da povertà educativa (es. aree periferiche e/o di particolare fragilità sociale, ecc.);
7. fino a un massimo di 5 (*cinque*) punti per le proposte progettuali che prevedono attività finalizzate alla valorizzazione della dimensione interculturale e plurilingue della lettura nei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
8. fino a un massimo di 20 (*venti*) punti per completezza, coerenza e innovatività del progetto.

Saranno considerati ammissibili al finanziamento, fermo quanto previsto dal Bando, i progetti che conseguiranno una valutazione di almeno 60 (*sessanta*) punti.

2. All'atto della valutazione, la Commissione potrà indicare, per ciascuna proposta progettuale, l'eventuale sussistenza di interventi o spese inammissibili.

3. La Commissione, ai fini della valutazione, attribuisce collegialmente il punteggio per ciascun criterio. Qualora lo ritenga opportuno ai fini della valutazione, la Commissione potrà attribuire punteggi intermedi nel rispetto dei massimali previsti per i singoli criteri, ad esclusione dei criteri a valutazione automatica di cui ai punti 3 D), 3 E) e 5 A) dell'Allegato A.

4. Con apposito e successivo atto dirigenziale si approverà, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, la graduatoria delle proposte progettuali, con indicazione del punteggio assegnato. La graduatoria sarà pubblicata sui siti istituzionali del Centro, della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali e del MiC. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

5. Decorso 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, con successivo provvedimento, il Centro procederà alla concessione dei finanziamenti secondo l'ordine di graduatoria e le modalità previste dai successivi artt. 16 e 18.

6. Il cofinanziamento non è obbligatorio e non comporta l'attribuzione di un punteggio in sede di valutazione. Qualora sia stato previsto in fase di progettazione, diviene comunque obbligatorio e l'eventuale mancata rendicontazione dello stesso, parziale o totale, può comportare una rimodulazione del finanziamento concesso.

Art. 14 - Informazioni sul procedimento, contatti e FAQ

1. Informazioni e/o chiarimenti sul Bando e sul procedimento possono essere richiesti, fino a 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del presente Bando, attraverso la proposizione di quesiti da

¹⁰ Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 6.



inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: educareallalettura@cultura.gov.it.

2. Per informazioni, invece, relative all'inserimento dei dati in piattaforma (<https://bandi.cepell.it>) e per eventuali problemi tecnici di funzionamento della stessa è possibile unicamente scrivere all'indirizzo dedicato c-ll.bandit@cultura.gov.it, oppure contattare telefonicamente l'assistenza informatica al numero 06-32389369 solo ed esclusivamente negli orari previsti: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00.

3. Le risposte a quesiti ricorrenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito del Centro (<https://centroperillibro.cultura.gov.it>) nella sezione dedicata al Bando "Educare alla lettura" 9ª edizione come notizia e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

Art. 15 - Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

1. I beneficiari del finanziamento si impegnano a realizzare le attività previste dal progetto sotto la propria ed esclusiva responsabilità assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera nei confronti dei propri addetti, del Centro e di terzi. Pertanto, dovranno essere predisposte e attuate tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose interessate dalle attività svolte. Gli stessi beneficiari si impegnano ad attuare i progetti nel pieno rispetto dei contenuti previsti.

2. I beneficiari provvedono a dare attuazione al progetto e, a tal fine, si obbligano a:

- a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione del progetto, la normativa vigente nella materia dell'ambito di competenza;
- b. indicare il **CUP di progetto** su tutti i documenti amministrativi e contabili e per i partner Enti Pubblici anche il/i **CIG (Codice Identificativo di Gara)** qualora correlato/i al progetto;
- c. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all'attività oggetto del progetto (manifesti, locandine, pagine web, ecc.), al logo del Centro – disponibile sul sito istituzionale <https://centroperillibro.cultura.gov.it> – indicando, altresì, la dicitura: **"Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura"**. Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilità nei vari siti Internet in cui si darà notizia del progetto. Sarà cura dei beneficiari inserire nei loro siti il **link al sito del Centro**;
- d. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche a favore del Centro, per almeno 3 (tre) anni successivi alla chiusura procedurale del progetto, salvo diversa indicazione da parte del Centro;
- e. rispettare il cronoprogramma, le attività e il quadro economico del progetto. Il Beneficiario, per giustificati motivi, potrà proporre un'**unica richiesta di rimodulazione** per modifiche al piano dei costi e/o delle attività, nel rispetto delle caratteristiche fondamentali del progetto approvato e dei massimali di spesa di cui all'art. 7. Tale richiesta non potrà essere presentata negli ultimi 90 (novanta) giorni di durata del progetto. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario o da suo eventuale delegato e contenente il dettaglio delle variazioni proposte e le relative motivazioni, dovrà essere preventivamente inviata via PEC al Centro (indirizzo: c-ll.bandit@pec.cultura.gov.it), secondo la procedura indicata nelle Linee Guida per la



rendicontazione vigenti. Prima di sostenere le nuove spese, il Beneficiario dovrà attendere la valutazione del Centro. Eventuali **variazioni non sostanziali** (es. singola voce di costo variata **entro un limite del 15%**, variazioni del cronoprogramma all'interno delle date di inizio e fine progetto, variazioni delle figure coinvolte quali docenti/esperti/professionisti a parità di competenza/esperienza, variazioni delle sedi di svolgimento delle attività) non richiedono una rimodulazione, ma una semplice comunicazione al Centro via posta elettronica ordinaria (indirizzo: educareallalettura@cultura.gov.it);

- f. comunicare tempestivamente al Centro, via PEC, ogni variazione dei requisiti di cui all'art. 4 e del legale rappresentante intervenuta durante l'esecuzione del progetto.

Art. 16 - Tempi di esecuzione

1. A conclusione dei lavori della Commissione, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, verrà comunicata ufficialmente ai vincitori via PEC la deliberazione del finanziamento, che dovrà essere formalmente accettata entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione suddetta mediante la sottoscrizione e trasmissione dell'apposito Disciplinare di finanziamento fornito dal Centro.
2. Le attività progettuali potranno essere avviate entro due mesi dalla data di sottoscrizione del Disciplinare e dovranno concludersi entro e non oltre 12 mesi a partire dalla data di avvio del progetto che sarà precisata nello stesso Disciplinare. Eventuali proroghe potranno essere concesse dal Centro, per una sola volta e per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi, a fronte di motivata e documentata richiesta inviata via PEC almeno 90 giorni prima della scadenza del progetto.

Art. 17 - CUP - Codice Unico di Progetto

1. Il Centro, contestualmente alla trasmissione del Disciplinare di finanziamento, comunicherà al soggetto beneficiario il Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare in tutti gli atti amministrativi e contabili riferiti al progetto (es. contratto, fattura, ricevuta, mandato, bonifico, ecc.).

Art. 18 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del finanziamento

1. La rendicontazione e la liquidazione del finanziamento concesso per la realizzazione delle proposte progettuali verranno effettuate secondo le seguenti modalità:
 - 1) **anticipazione pari al 50%** del finanziamento concesso, dopo la sottoscrizione del Disciplinare, da richiedersi attraverso la presentazione della "Domanda di anticipo" in piattaforma. La richiesta di anticipazione dovrà essere corredata da apposita polizza fideiussoria, di importo pari all'anticipo, rilasciata ai sensi dell'art. 19;
 - 2) **acconto pari al 30%** del finanziamento concesso, da richiedersi a metà dell'esecuzione del progetto come da cronoprogramma, previa presentazione tramite piattaforma della "Domanda di acconto". L'acconto sarà liquidato ad approvazione della relazione intermedia e della relativa documentazione di rendicontazione economica (comprovata da copia dei documenti giustificativi di spesa) che attesti lo stato di avanzamento delle attività svolte e il pagamento di almeno il 50%



delle spese totali previste dal progetto (ossia del costo complessivo del progetto incluso l'eventuale cofinanziamento, se previsto);

- 3) **saldo del residuo del finanziamento concesso**, a completamento dell'attività, sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato (con riguardo alle attività svolte, alle modalità e ai tempi di realizzazione). **La richiesta di saldo dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione del progetto** trasmettendo mediante la piattaforma la seguente documentazione:

- a) **"Domanda di saldo" generata dalla piattaforma;**
- b) **Relazione illustrativa dettagliata**, corredata da documentazione che attesti l'attività svolta (ad esempio: foto, materiale grafico-promozionale dell'iniziativa, rassegna stampa, ecc.);
- c) **Rendiconto economico a consuntivo**, riportante le spese documentabili sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il finanziamento, corredata da copia dei documenti giustificativi di spesa fiscalmente validi e regolarmente pagati per tutte le voci previste dal quadro economico a preventivo trasmesso in sede di presentazione della proposta, compreso l'eventuale cofinanziamento;
- d) **Report degli indicatori di risultato raggiunti, mediante il completamento dell'apposita sezione in piattaforma.**

2. Nell'ipotesi in cui, nella rendicontazione a consuntivo, l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e validate risultasse inferiore alla spesa prevista al momento della presentazione della domanda, il Centro si riserva, in sede di liquidazione, di ridurre proporzionalmente la quota del finanziamento da erogare. Detta riduzione sarà parimenti applicata nel caso in cui il soggetto beneficiario non sia in grado di documentare tutta la spesa ammessa a finanziamento.

3. Tutta la reportistica prodotta sarà di proprietà del Centro e potrà essere utilizzata per convegni, presentazioni, ecc.

4. L'erogazione di ciascuna quota del finanziamento è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del beneficiario (DURC) e alle ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente.

Art. 19 - Garanzia a copertura dell'anticipazione

1. L'erogazione dell'anticipo di cui all'art. 18, comma 1, è subordinata alla presentazione contestuale di una polizza fideiussoria a garanzia degli importi erogati.

2. La polizza fideiussoria potrà essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa.

3. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Centro. La polizza dovrà essere rilasciata utilizzando il modello fornito dal Centro, essere intestata a quest'ultimo e prevedere espressamente tutte le clausole richieste.



4. La polizza dovrà garantire una copertura temporale per tutta la durata del progetto finanziato e fino a 12 mesi decorrenti dalla data di conclusione dello stesso. Tale copertura dovrà, altresì, essere oggetto di estensione automatica in ipotesi di concessione di eventuali proroghe del termine di conclusione del progetto, garantendo in ogni caso la continuità della copertura per l'intero periodo stabilito dal presente Bando e dai successivi atti concessori.

Art. 20 - Decadenza e revoca del finanziamento

1. Nei seguenti casi il finanziamento potrà essere oggetto di:

- decadenza in caso di mancata accettazione del finanziamento secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 16;
- decadenza in caso di espressa rinuncia al finanziamento accordato;
- decadenza in caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 4;
- revoca per riscontro di falsità e/o dichiarazioni mendaci nella documentazione presentata, ferme restando le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- revoca per mancata realizzazione delle attività nei tempi previsti, salvo per cause non imputabili al soggetto proponente, o modifica del progetto ammesso a finanziamento senza previa richiesta e opportuno accordo con il Centro;
- revoca in caso di mancato invio della documentazione di rendicontazione consuntiva entro i termini previsti, cioè entro 60 giorni dalla conclusione delle attività.

2. Inoltre, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto il Centro potrà provvedere alla revoca, totale o parziale, di quanto già erogato con le modalità previste dalla normativa vigente o alla riduzione del finanziamento per l'importo relativo. In caso di revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite entro il termine indicato dal Centro; decorso inutilmente tale termine, il Centro procede all'escussione della polizza fideiussoria di cui all'art. 19.

Art. 21 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii., si informa che:

- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali. I dati conferiti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla concessione di finanziamenti e sarà effettuato con modalità informatizzata e/o manuale.

Art. 22 - Referenti

1. Il titolare del trattamento dei dati conferiti è il Centro per il libro e la lettura, con sede in Via Milano, 76 – 00184 Roma.

2. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore pro-tempore del Centro, Luciano Lanna (posta elettronica: educareallalettura@cultura.gov.it; PEC: c-ll.banditi@pec.cultura.gov.it).



Art. 23 - Allegati

È parte integrante del presente Bando il seguente allegato:

A) Criteri di valutazione.

Roma, 12/10/2026

IL DIRETTORE

Luciano Lanna

(Documento firmato digitalmente)